



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Capogruppo Micaela Fanelli



Alla c.a. Sig. Presidente
del Consiglio Regionale di Campobasso

MICONE SALVATORE

SEDE

MOZIONE

AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Oggetto: applicazione reg. CE n. 561/06 regione Molise – art.174 CdS – normativa riposi al personale autista - sicurezza del trasporto. Impegno al Presidente della Giunta e all'Assessore Regionale ai Trasporti.

IL CONSIGLIERE REGIONALE SOTTO RIPORTATO

Visti:

- il Regolamento Europeo 561/06, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1054, applicabile agli autisti di autobus che effettuano un percorso su linee superiori ai 50 km, che stabilisce norme sui periodi di guida, interruzioni e riposo dei conducenti dei veicoli che effettuano il trasporto di persone o di cose, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale;
- D.Lgs n.234/07 in attuazione della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti ";
- l'art.174 del C.d.S "Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose".

Rilevata:

la diminuzione dei riposi da parte della società ATM, che ha deciso di ridurre la durata del riposo settimanale degli autisti spettante per i percorsi sopra i 50 km, perché, secondo l'azienda stessa, le frequenti soste e fermate interromperebbero il periodo di guida e, pertanto, non troverebbe applicazione il Reg. CE 561/06, causa la lunghezza della "tratta" fra le fermate inferiore ai 50 km (verbale Prefettura di Campobasso del 13/10/2021);



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Capogruppo Micaela Fanelli



Tenuto conto:

delle sentenze della Corte di Appello di Campobasso 67/68/75/76- 2019 e delle decisioni della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i ricorsi per ragioni giuridiche formali e non sostanziali, tipo “*petitum*” e “*causa petendi*”, senza entrare nel merito dell’applicabilità del regolamento europeo;

Considerata:

l’interpretazione data dallo studio commissionato dalla Commissione Europea, Transport Regulators Align Control Enforcement (Trace), gruppo di lavoro finanziato dalla Comunità, che con documento si prefigge di fornire una spiegazione concordata e semplificata del regolamento (CE) n. 561/2006 nell’ambito dei controlli stradali previsti dalla direttiva n.2006/22/CE2;

Il suo contenuto è il risultato delle decisioni del gruppo di lavoro TRACE e tiene altresì conto delle consultazioni svolte con le organizzazioni professionali del settore, quali l’Unione internazionale dei trasporti stradali (International Road Transport Union, IRU), l’Associazione europea degli autotrasportatori (Union Europeenne des Transporteurs Routiers, UETR) e con gli organismi preposti all’applicazione delle leggi, rappresentati in seno all’organizzazione internazionale degli ispettori di trasporto ECR (Euro Control Route) e alla Confederazione delle organizzazioni degli ispettori del trasporto stradale CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement), con la possibilità di dare un proprio contributo agli organismi preposti all’applicazione delle leggi di tutti i 27 Stati membri dell’UE;

che il servizio giuridico della Commissione ha indicato che sebbene la formulazione dell’articolo 2.3 possa far supporre che il viaggio svolto dal veicolo sia il fattore determinante per stabilire il regolamento applicabile, l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/2006 specifica che è dell’attività del conducente che ci si occupa, quindi un viaggio inizia dal momento in cui uno specifico conducente inizia a guidare e termina quando conclude il viaggio su tale veicolo. Pertanto, in questo contesto, quando si fa riferimento a un viaggio, si deve intendere il viaggio di un veicolo/conducente (pag. 18)”, quindi, come di tutta evidenza, è il percorso intero che non deve superare i 50 km, come riportato anche nell’art.3/a del Regolamento;

che tale studio è stato riconosciuto anche dall’associazione di categoria autoferrotranvieri ANAV.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Capogruppo Micaela Fanelli



Tenuto conto che:

il reg. CE n.561/06 non disciplina il concetto di linea (la parola “*tratta*” è addirittura inesistente), ma fa riferimento (Art.4/n) ad un

«servizio regolare passeggeri» come indicati nell’art.2, del reg. CE 684/92, cioè:

“ (...) 1 .1. Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

1 .2. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1.

Tali servizi sono denominati servizi regolari specializzati. I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,

i trasporti Stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie (...).”

Si evince, pertanto, che:

da quanto sopra riportato, oltre all’assenza di qualsiasi limitazione di km (ad eccezione del raggio del percorso di cui al p.24 dei considerando al regolamento e dell’art.3/a, indicante il “percorso”), appare inconfutabile che l’origine e la destinazione si estende a tutto il percorso necessario per soddisfare le esigenze di cui ai punti 1.1 - 1.2, cioè le stesse esigenze con cui le regioni hanno individuato la rete dei servizi minimi (art.16 del D.Lgs 422/97).

Tenuto, inoltre, conto che:

l’art.4, punto q), del reg. CE n. 561/06, stabilisce che il periodo di guida è “il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato”.

l’interruzione citata (oltre a quella prevista dall’art.7 – interruzione della guida dopo 4.30 ore consecutive) è ben specificata all’art.4, punto d), secondo il quale “ogni periodo in cui il conducente non può guidare



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Capogruppo Micaela Fanelli



o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo”, quindi, non v'è dubbio che l'interruzione con continui scali e fermate non interrompe il periodo di guida, tanto meno può essere equiparato al riposo (infatti, gli apparecchi di registrazione, necessari per l'autista dell'autobus che ricade in tale normativa, calcolano come guida tutti i periodi di spostamento superiori a 5 secondi (successivamente modificato a 29 secondi).

Alla luce del fatto che:

Per quanto precede, la non applicazione di tale regolamento riduce immotivatamente i tempi di riposo degli autisti e, se si permette che tale decisione permanga, anche altre aziende del TPL potrebbero uniformarsi, creando nel Molise, una “zona franca” rispetto all'applicazione di una norma di sicurezza (Reg. n.561/06 ed Art.174 CdS) e un potenziale pericolo alla sicurezza dei trasporti (Art.432 c.p.) e per la pubblica incolumità;

il mancato godimento del regolare riposo incide sul lavoratore per usura psico-fisica in re ipsa;

la fruizione regolare del riposo settimanale incide sulla sicurezza del trasporto pubblico;

Considerato che

Nel primo tentativo di conciliazione, avvenuto il 13/10/21 presso la Prefettura di Campobasso, per la dichiarazione di sciopero, l'assessorato regionale ha affermato che le norme trasgredite sono solo una violazione contrattuale, da risolversi tra lavoratori ed impresa in ambito giudiziario e che, solo all'esito di una sentenza, avrebbe provveduto ad emettere le sanzioni richieste dai sindacati, pensiero espresso anche nella successiva riunione del 20/10/21;

l'affermazione dell'Assessorato è, quanto meno, contraddittoria, in quanto, secondo la logica sottesa, neanche la Polizia potrebbe emettere una sanzione senza un intervento del Giudice,

il dovere della Regione, è quello di far rispettare la legge, in quanto i mancati riposi si configurano come violazioni di legge, che interessano la sicurezza degli utenti, della comunità e dei dipendenti, e non di contratto.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico
Capogruppo Micaela Fanelli



tutto ciò premesso e considerato, il consigliere

IMPEGNA

il Presidente della Regione Molise e l'Assessore Regionale ai Trasporti a:

procedere ad una verifica puntuale delle condizioni di cui in premessa e in particolare di chiedere alle società di trasporto concessionarie del servizio pubblico regionale, che non applicano correttamente il regolamento CE n. 561/06 e all'art.174 CdS, il rispetto della normativa relativa alla durata dei riposi settimanali degli autisti di autobus di linea, pena revoca della concessione medesima.

Campobasso, 20/01/2022

Micaela Fanelli